



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCURSUALE

Rg. 133-1/ 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci	Presidente
Dr. Sergio Garofalo	Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini	Giudice

Nel procedimento promosso da DANIELE FIZIALETTI, nato a Prato il 14.6.1966 c.f. FZLDNL66H14G999Z e da SUSANNA FRANCHI, nata a Pistoia il 3.7.1965 c.f. FRNSNN65L43G713L, entrambi residenti a Montale, via Giuseppe Giusti n. 49, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 20.11.2023 i ricorrenti, coniugi conviventi, i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - dichiarazioni dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione dell'OCC dott.ssa Elisa Benigni sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sull'assenza di atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore.

Nel ricorso è riportata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti e l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

*

Premesso che nomina della dott.ssa Benigni quale professionista svolgente le funzioni di OCC è stata validamente effettuata nella vigenza dell'art. 15, 9° comma, L. 3/2012, deve ritenersi rituale la formulazione della proposta di soluzione della crisi da



sovraindebitamento per il tramite di quell'OCC, sia pure nel rispetto della disciplina positiva dettata dal Codice della Crisi dell'Impresa e dell'insolvenza entrato in vigore il 15.7.2022. Invero, se, per un verso, la disciplina transitoria di cui all'art. 390 CCII non subordina l'ammissibilità della proposta alla veicolazione della stessa per il tramite di un OCC costituito in ossequio all'art. 68 CCII, per altro verso, ragioni di economia processuale depongono a favore della persistenza della funzione di OCC in capo al professionista della stessa investito, la cui attività di raccolta delle informazioni, analisi, studio e stesura della relazione rischierebbe di essere volatilizzata da una diversa lettura interpretativa.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti. Essendo i ricorrenti coniugi conviventi, hanno facoltà di presentare un unico progetto di soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 66 CCII).

2. I ricorrenti hanno svolto attività di impresa, quali soci illimitatamente responsabili della Ritorcitura e Roccaturo Daniele di Fizialetti Daniele & c. snc. La società è stata cancellata dal registro delle imprese il 22.8.2013 e da allora i ricorrenti non hanno svolto altra attività di impresa. Essendo decorso l'anno dall'estinzione della società, i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, i ricorrenti, hanno una esposizione debitoria, in gran parte in solido tra loro, di euro 92.740,73. I ricorrenti svolgono attività di lavoro dipendente: il sig. Fizialetti presso la soc. coop. Skills con un reddito mensile netto di euro 1.400,00 e la sig.ra Franchi presso la soc. coop. Coopservice con un reddito mensile netto di euro 1.200,00. Il loro nucleo familiare è composto anche [REDACTED] Non sono proprietari di alcun bene, né mobile registrato né immobile, ed abitano in un immobile condotto in locazione con un canone mensile di euro 400,00.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi dei ricorrenti, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte all'esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott.ssa Elisa Benigni, contiene l'illustrazione della situazione



economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio dei debitori, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori guadagnano con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. In relazione quest'ultimo profilo, i debitori hanno esposto spese mensili per 1.900,00 euro ed hanno proposto il pagamento in favore dei creditori, per la durata di 36 mesi, della somma mensile di euro 650,00. Ebbene, la quota di reddito da riservare ai debitori per il loro mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **DANIELE FIZIALETTI**, nato a Prato il 14.6.1966 c.f. FZLDNL66H14G999Z e da **SUSANNA FRANCHI**, nata a Pistoia il 3.7.1965 c.f. FRNSNN65L43G713L, entrambi residenti a Montale, via Giuseppe Giusti n. 49

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Elisa Benigni, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- d) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti



diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);

- f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza ai ricorrenti e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 23.11.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo

